



# COMUNE DI ZUGLIANO

## Ufficio Tecnico Lavori Pubblici

Via Roma 69 - 36030 Zugliano (VI) - tel. 0445/330276 - fax 0445/330029  
[www.comune.zugliano.vi.it](http://www.comune.zugliano.vi.it) e-mail: [tecnico@comune.zugliano.vi.it](mailto:tecnico@comune.zugliano.vi.it)

Prot.n. 6874

**ORDINANZA N. 54/09 del 07.07.2009**

**OGGETTO: taglio siepi, rami, arbusti e mantenimento ripe lungo le strade comunali**

### IL SINDACO

**CONSIDERATO** che la presenza di:

- siepi che invadono la sede viaria e/o i marciapiedi ed i passaggi pedonali;
- rami protesi sulla sede viaria di piante poste a dimora in giardini ovvero in aree incolte o boscate;
- piante, radicate in giardini, aree incolte o boscate poste lungo il ciglio delle strade con evidente pendenza del tronco e proiezione della chioma sulla sede viaria;
- piante radicate in giardini, aree incolte o aree a bosco, con seccumi o marcescenze;
- piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in posizioni pericolose, che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada;
- piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in modo che il fogliame, che da esse si stacca, cada in fossi e cunette a lato delle strade, con conseguente minor efficienza del sistema di raccolta delle acque meteoriche;

costituisce grave limitazione alla fruizione in sicurezza delle strade pubbliche e ad uso pubblico, sia veicolare che pedonale;

**RILEVATO** inoltre che i proprietari di fondi o terreni confinanti con le strade pubbliche o di uso pubblico hanno l'obbligo di mantenere le ripe sia a valle che a monte delle medesime in modo da evitare franamenti o cedimenti del corpo stradale ed evitare che qualsiasi materiale invada la sede stradale;

**RICORDATO** che:

l'art. 29 del D. Lgs 30/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" prevede l'obbligo per i proprietari di fondi o terreni confinanti con le strade pubbliche o di uso pubblico di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

**VISTI:**

il vigente Codice Civile;  
il Nuovo Codice della Strada D.Lgs n. 285/1992 e il suo Regolamento di esecuzione;  
la Legge n. 689/1981;  
la Legge n. 241/1990;  
il D.Lgs 267/2000;

**RITENUTO** pertanto necessario eliminare i potenziali pericoli per la circolazione veicolare e pedonale sulle strade comunali;



# COMUNE DI ZUGLIANO

## Ufficio Tecnico Lavori Pubblici

Via Roma 69 - 36030 Zugliano (VI) - tel. 0445/330276 - fax 0445/330029  
[www.comune.zugliano.vi.it](http://www.comune.zugliano.vi.it) e-mail: [tecnico@comune.zugliano.vi.it](mailto:tecnico@comune.zugliano.vi.it)

### ORDINA

Ai proprietari dei fondi o terreni confinanti con le strade pubbliche o di uso pubblico di:

1. mantenere le siepi e le alberature, ivi comprese le piante di alto fusto, nonché ogni tipo di vegetazione, permanentemente regolate in modo tale da evitare restringimenti della sede stradale necessari alla circolazione stradale veicolare e pedonale, alla fine di assicurare la piena visibilità delle aree necessarie alla viabilità e leggibilità della segnaletica dalla distanza e angolazione necessarie;
2. rimuovere, nel più breve tempo possibile, alberi o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, che a causa di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sulla sede stradale;
3. mantenere ad un'altezza massima di 1,00 (uno) metro, presso curve ed incroci stradali, le siepi, i cespugli di qualsiasi genere e le piantagioni nel tratto di 20,00 (venti) metri lineari prima dell'inizio delle curve e degli incroci da entrambi i lati dei due sensi di marcia.
4. assicurare la regolare manutenzione delle ripe dei fondi o terreni confinanti con le strade pubbliche o di uso pubblico in modo tale da evitare che qualsiasi tipo di materiale proveniente dalla proprietà invada la sede stradale;
5. assicurare la regolare manutenzione dei fossi stradali di scolo rimuovendo ogni tipo di materiale proveniente dal fondo o terreni di proprietà che ostacoli il regolare deflusso delle acque meteoriche;

### AVVERTE

- che in caso di inottemperanza alla presente ordinanza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi in materia, sarà applicata una sanzione amministrativa da € 155 a € 624 ai sensi dell'art. 29 e 31 del DLgs 285/1992 Nuovo Codice della Strada;
- che nell'eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi, alla pulizia dei fossi ed al mantenimento delle ripe, i lavori verranno eseguiti dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi;
- che in caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del D. Lgs 285/1992 Nuovo Codice della Strada, ciascuno di questi soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e, pertanto ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista;
- che avendo il presente atto effetto continuativo, i proprietari di fondi o terreni confinanti con le strade pubbliche o di uso pubblico dovranno provvedere a ripetere le suddette operazione di taglio, mantenimento e pulizia ogni qualvolta la stessa si renda necessaria;

### RAMMENTA ALTRESÌ

- che in caso di incidenti causati da incuria del fronte strada la responsabilità civile e penale graverà sui soggetti tenuti alla cura delle suddette aree;
- il generale principio della responsabilità del custode del bene, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore ecc. sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile

E' fatto obbligo a tutti i proprietari **proprietari dei fondi o terreni confinanti con le strade pubbliche o di uso pubblico** di rispettare la presente ordinanza e gli agenti di Polizia Municipale e Locale sono incaricati della vigilanza e del rispetto della presente ordinanza.



# COMUNE DI ZUGLIANO

## Ufficio Tecnico Lavori Pubblici

Via Roma 69 - 36030 Zugliano (VI) - tel. 0445/330276 - fax 0445/330029  
[www.comune.zugliano.vi.it](http://www.comune.zugliano.vi.it) e-mail: [tecnico@comune.zugliano.vi.it](mailto:tecnico@comune.zugliano.vi.it)

---

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente del Codice della Strada.

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 7.08.90, n. 241 avverte che contro la presente ordinanza è ammesso nel termine di 30 giorni dalla notificazione all'Albo Pretorio, ricorso al Ministro dei Lavori Pubblici (art. 37 comma 3 D.Lgs. n. 285/92) oppure in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia nel termine di 60 giorni dalla su detta pubblicazione (Legge 6 dicembre 1971, n.1034).

### **SI PRECISA INOLTRE CHE**

Questo Ente non potrà essere ritenuto a nessun titolo responsabile di eventuali danni a persone, cose e/o animali derivanti dall'applicazione del presente provvedimento.

### **RISERVATO OGNI ULTERIORE ATTO DISPONE**

- la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;

la trasmissione di copia della presente:

- Al Consorzio Polizia Locale Nordest Vicentino di Thiene fax 0445/801444

Dalla Residenza Comunale, li 07.07.2009

Il Sindaco  
Leonardi Romano